

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E PROLUNGAMENTO DELL' ORARIO SCOLASTICO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Alla luce dei principi di cui alla L.R. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 avente ad oggetto “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita- abrogazione L.R. 10/99”, il presente Regolamento disciplina l'accesso e la fruizione dei servizi comunali di refezione scolastica e di prolungamento dell'orario scolastico, volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative.

Art. 2 - Descrizione dei servizi

Il servizio di refezione scolastica prevede l'erogazione del pasto agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondarie di 1° grado, laddove sia prevista la frequenza anche in orario pomeridiano.

Il servizio di prolungamento dell'orario scolastico permette l'accoglimento degli alunni all'interno della struttura scolastica prima dell'inizio delle lezioni e al termine delle stesse e dispone della presenza di figure destinate alla vigilanza degli alunni.

Sia che il servizio si svolga all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, gli alunni dovranno restare in uno spazio assegnato, definito e delimitato.

Art. 3 - Accesso ai servizi

Coloro che intendono usufruire dei suddetti servizi devono presentare le rispettive domande all'Ufficio Comunale competente, secondo le modalità ed entro i termini comunicati dall'Amministrazione Comunale.

Per accedere al servizio di prolungamento dell'orario scolastico il genitore deve dichiarare al momento dell'iscrizione, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- datore di lavoro di entrambi i genitori;
- domicilio presso il quale prestano il proprio lavoro;
- orario di lavoro giornaliero di entrambi i genitori che dovrà dimostrare l'impossibilità di accompagnare o ritirare i propri figli nei normali orari stabiliti dagli organi scolastici competenti.

Verranno altresì tutelate situazioni di comprovata esigenza familiare anche temporanea.

Art. 4 - Contribuzione dell'utenza

Gli utenti, ai sensi dell'art. 3 L.R. 26/2001, concorrono al costo dei servizi mediante il pagamento di tariffe stabilite, di anno in anno, dalla Giunta Comunale.

La tariffa dovuta per la refezione delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado è determinata a pasto: l'utente sarà tenuto al pagamento in ragione dei pasti consumati.

La tariffa del servizio di prolungamento dell'orario scolastico è mensile.

Tenuto conto del calendario scolastico si individuano n.9 (nove) mensilità da corrispondere per ogni anno scolastico in due rate: la prima pari a quattro mensilità e la seconda a cinque.

Nel caso di utilizzo parziale del servizio (solo pre-scuola o solo post- scuola) è prevista una tariffa in misura ridotta. Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcun rimborso od esenzione.

Sono esenti dal pagamento coloro che usufruiscono del prolungamento dell'orario scolastico in dipendenza degli orari del servizio di trasporto scolastico, per motivi legati all'organizzazione del percorso.

Art. 5 - Tariffa agevolata ed esenzione

Per il pagamento dei servizi è prevista una agevolazione tariffaria in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento, calcolato ai sensi della normativa vigente.

La Giunta Comunale annualmente delibera:

- la tariffa intera
- la soglia ISEE per l'accesso alla tariffa agevolata
- la tariffa agevolata minima

Agli utenti che non presentano richiesta di tariffa agevolata entro i termini indicati dall'amministrazione Comunale, verrà applicata la tariffa intera.

Nel caso di presentazione tardiva della richiesta, questa avrà effetto a partire dal mese successivo.

Ai non residenti che frequentano le scuole del territorio non sarà applicata alcuna agevolazione tariffaria, fatto salvo convenzioni/accordi in essere con i comuni di residenza.

ESENZIONE

E' prevista unicamente per i casi segnalati dal Servizio Sociale Minori; la segnalazione è valida per l'anno scolastico di presentazione o per i periodi richiesti.

Art. 6 – Riduzioni per pluriutenze

A favore delle famiglie che hanno contemporaneamente iscritti più figli alle scuole dell'infanzia o primarie o secondarie di 1° grado, o nido d'infanzia sono applicate, su richiesta delle famiglie stesse da presentarsi per ciascun anno scolastico, riduzioni tariffarie sul servizio di refezione scolastica.

Tali riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni applicate per la presenza di due o più figli iscritti durante lo stesso anno scolastico al servizio di asilo nido.

La misura delle riduzioni è definita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe.

Art. 7 – Ritiro dal servizio

Le famiglie che nel corso dell'anno rinunciano al servizio dovranno darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente.

Per il servizio di refezione la rinuncia avrà effetto dalla data di comunicazione, mentre per il servizio di prolungamento dell'orario scolastico l'alunno verrà depennato dall'elenco degli iscritti dal mese successivo alla presentazione della richiesta; fino a tale data dovrà essere corrisposta la relativa retta.

Art. 8 - Pagamento delle rette

I pagamenti delle rette dovranno essere effettuati con le modalità previste in ragione del relativo servizio ed entro le scadenze che verranno indicate.

Nel caso di mancato rispetto del termine suddetto, si procederà al sollecito; perdurando l'inadempienza, si procederà secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate.

Art.9 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento verrà applicato a partire da gennaio 2017.

Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia di servizi di refezione scolastica e prolungamento dell'orario scolastico in vigore negli ex comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno e prevale su ogni altra disciplina attualmente in vigore, applicabile a tali servizi.